

Studio Legale Tutino

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale

Sentenza n. 16497/2025

Udienza del 27 marzo 2025 - Deposito del 2 maggio 2025

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente

Dott. OCCHIPINTI Andreina - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Relatore

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. AGNINO Francesco - Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso Corte d'Appello di Salerno nel procedimento a carico di:

A.A., nato a B il (omissis);

avverso la sentenza del 28/11/2024 del Tribunale di Salerno.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputata avv. Ilaria Angelini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. per il reato di furto aggravato di energia elettrica per difetto di querela.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno deducendo erronea applicazione della legge penale. Lamenta in particolare il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che l'aggravante della destinazione della cosa al pubblico servizio non fosse già stata contestata in fatto nella formulazione originaria dell'imputazione mediante il riferimento alla sottrazione dell'energia destinata alla rete di distribuzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.
2. Va ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti atteso che lasuddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata

dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878).

In altri termini, l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non mass.). Fattispecie che non ricorre nel caso di specie, dove la sottrazione dell'energia è avvenuta mediante la manipolazione del contatore attraverso l'applicazione al medesimo di un magnete.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del procuratore generale.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2025.